

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL' ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'istanza potrà essere presentata entro il termine perentorio del 15/05/2019 mediante:

- consegna a mano all'**Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo, Via Roma, 28** piano terra;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R tramite il servizio postale. In tal caso l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale con riferimento al timbro apposto;
- invio tramite servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it . La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a **copia fotostatica di un documento di identità** del contribuente in corso di validità.

DATI ANAGRAFICI

Punto 1) e 2)

Tali punti vanno debitamente compilati in ogni loro parte dal proprietario dell'unità immobiliare o dal titolare di diritto reale sulla stessa e devono contenere i seguenti elementi:

- generalità del contribuente o denominazione nei casi diversi da persona fisica;
- domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni o sede legale;
- codice fiscale del contribuente o Partita Iva.

Punto 3)

Deve essere compilato solo nel caso in cui il soggetto che presenta l'istanza sia diverso dal contribuente (ad esempio: l'erede, il rappresentante legale o negoziale, il liquidatore in caso di liquidazione o l'amministratore condominiale). La natura della carica deve essere indicata nell'apposito spazio.

CALCOLO DELL'IMPOSTA/TRIBUTO IMU/TASI ANTE VARIAZIONE CATASTALE

Punto 4)

Oggetto della definizione agevolata è esclusivamente l'immobile (o gli immobili) che è stato oggetto di variazione di destinazione d'uso.

Ad ogni riga corrisponde **un immobile** identificato dal Foglio, Particella e Subalterno e la relativa rendita catastale prima della pratica di aggiornamento effettuata tramite procedura Doc.Fa.

Si rammenta che la rendita catastale, rinvenibile sulla visura catastale, va inserita già rivalutata del 5 %.

Tale rendita catastale rivalutata va moltiplicata per il coefficiente presente sul modulo ed il risultato va riportato nella casella del valore imponibile.

Il periodo di possesso va inserito per quantificare il numero dei mesi per i quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese di 30 giorni durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni.

Si consiglia di compilare detta tabella con una **visura catastale storica per immobile** al fine di reperire la rendita ante e post variazione.

In caso di aumento o diminuzione della percentuale di possesso, avvenuto nel periodo oggetto della presente definizione, è necessario compilare la tabella con la situazione prima della mutazione, indicando il periodo di possesso, ed una o più righe con le situazioni successive. Se il numero di righe è insufficiente si compilano uno o più intercalari da numerare progressivamente.

Il calcolo dell'imposta è completata con l'applicazione dell'aliquota nei vari anni già precompilata.

Dovranno essere compilati esclusivamente i campi relativi alle annualità per le quali si richiede l'adesione alla definizione agevolata.

Per la compilazione del campo TASI 2014 la sola variante riguarda l'introduzione della percentuale proprietario/utilizzatore che è il 90 % se l'unità immobiliare è utilizzata da soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale ovvero del 100 % se l'utilizzatore coincide con il proprietario.

CALCOLO DELL'IMPOSTA/TRIBUTO IMU/TASI POST VARIAZIONE CATASTALE

Punto 5)

La compilazione delle tabelle è analoga al punto 4), con la sola variante dell'utilizzo della rendita catastale post variazione al fine della determinazione dell'IMU/TASI dovuta.

CALCOLO DELLA DIFFERENZA DI IMU/TASI DOVUTA E RIEPILOGO DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARE

Punti 6) - 7)

Punto 6) Viene qui eseguito il riepilogo delle somme da versare a titolo di saldo IMU per la definizione agevolata.

Occorre riportare in ciascuna riga relativa all'anno d'imposizione l'IMU dovuta ante variazione (a) e post variazione (b) riportando la relativa differenza (b - a) nella colonna c.

Nel caso in cui il contribuente vanti un credito dovuto a versamento eccedente nell'anno oggetto di definizione agevolata, **limitatamente al codice tributo 3918** (altri fabbricati Comune), è possibile utilizzare tale importo, fino a concorrenza del campo c), inserendolo nel campo d).

L'importo risultante e) "IMU dovuta al netto del credito utilizzabile" è quello da riportare sul modello F24 con il relativo codice tributo **3918**, l'anno di riferimento ed il codice catastale del comune di Cuneo (**D205**). Si precisa che, nel caso in cui i versamenti negli anni oggetto di definizione agevolata siano sempre stati coerenti con la rendita ante variazione di classamento catastale il campo d) sarà pari a **0** e il campo e) sarà uguale al campo c).

Il calcolo del **TOTALE** dell'imposta dovuta è necessario solamente per valutare se si ricade in uno dei casi previsti dall'art. 8, c. 2 del Regolamento "Modalità di versamento delle somme dovute" (rateizzazione).

Punto 7) La compilazione della tabella del calcolo della differenza di TASI relativa al solo anno 2014 è analoga al punto 6), con la sola variante del codice tributo **3961**.

VERSAMENTI

La definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento delle somme dovute, calcolate secondo le modalità previste nei punti precedenti, **entro e non oltre il 15/05/2019**.

I versamenti, **uno per ogni contribuente cointestatario e suddivisi per anno**, vanno eseguiti utilizzando il modello F24, **senza barrare la casella di ravvedimento**. Le relative ricevute di versamento dovranno essere **obbligatoriamente** allegare all'istanza, pena il rigetto dell'istanza stessa.

RATEIZZAZIONE

Il Comune, su richiesta del contribuente, relativamente a somme di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 (tremila/00) per soggetti diversi dalle persone fisiche, riconosce la possibilità di corrispondere quanto dovuto in 4 rate di pari importo con scadenze:

- la prima: contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
- la seconda: entro e non oltre il 31 luglio 2019;
- la terza: entro e non oltre il 30 settembre 2019;
- la quarta: entro e non oltre il 30 novembre 2019.

Tale facoltà va espressa barrando la casella "Chiede" la rateizzazione.

In tal caso gli interessi dovranno essere computati nella misura del saggio legale vigente (**0,80 %**), con calcolo in ragione di giorno, con maturazione dalla data del pagamento della prima rata sino alla data del versamento (codice tributo **3923**).

Esempio

$$1^{\wedge} \text{ rata } (R^1) = \text{TOTALE}/4$$

$$2^{\wedge} \text{ RATA } (R^2) = (\text{TOTALE} - R^1) \times \text{GG}/365 \times 0,80 \%$$

dove GG = giorni dal 15/05/2019 alla data di versamento

Anche nel caso di rateizzazione il modello F24 dovrà riportare l'importo della rata suddiviso per annualità con, in aggiunta, il versamento degli interessi dovuti.

In questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della quarta rata e con la trasmissione al Settore Ragioneria e Tributi di questo Comune delle relative ricevute di pagamento entro e non oltre il 16 dicembre 2019. Il **mancato pagamento di una sola delle rate** dovute, alle scadenze previste, comporta il rigetto dell'istanza di definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. Le somme versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito dell'attività accertativa.

Anche nel caso di rateizzazione l'istanza va presentata entro e non oltre il **15/05/2019** ed è necessario **allegare la ricevuta del primo versamento**.